
IL CONTRIBUTO PARMENSE ALLA COSTITUENTE DEL 1848

Dal quartiere generale di Carlo Alberto in Bozzolo, il Ministro della guerra Franzini scriveva al conte Enrico Martini, commissario straordinario del Governo provvisorio presso Sua Maestà (1), in data del 6 aprile 1848:

« Nel riconoscere il Governo provvisorio residente in Milano e nel trattare con esso Sua Maestà ha inteso di aver a fare con un potere il quale traeva l'autorità, che con tanto patriottismo ha saputo esercitare, dalla forza imperiosa delle circostanze e dal concetto di ottimi cittadini in che erano universalmente tenuti i componenti esso Governo; ma Sua Maestà non può a meno di considerare (ed è lieta di trovarsi in ciò pienamente concorde col sentimento già chiaramente e pubblicamente espresso dal Governo provvisorio) che al solo popolo, che con tanto valore ha saputo di recente liberarsi dal giogo tirannico, spetta il sacro diritto di determinare la forma del suo proprio governo; è perciò desiderio di Sua Maestà (ed anche in ciò confida di trovarsi pienamente d'accordo colle intenzioni del Governo provvisorio) che l'Assemblea emani da un sistema di elezioni larghissimo e liberalissimo, per modo che le decisioni di esso possano veramente riguardarsi siccome l'espressione la più sincera del comune voto.

« Compiacciasi la Signoria Vostra di trasmettere copia di questa nota al Governo provvisorio di Milano e di pregare quest'ultimo a volerla diramare ai Governi provvisori delle altre città della Lombardia e della Venezia, e a quelli ancora di Piacenza e di Reggio, e di quante altre città avessero significato la loro adesione a quel di Milano: in questo modo Sua Maestà intende di accennare a un

(1) A. MONTI, *Carteggio del Governo provvisorio di Lombardia con i suoi rappresentanti al Quartier generale di Carlo Alberto* (22 marzo-26 luglio 1848). Edizioni Caddeo, Milano, 1923, pag. 99.

suo desiderio che la città di Milano sia la sede dell'Assemblea che sta per convocarsi ».

Ed il Governo provvisorio, in data del 7 aprile, a firma di Casati, presidente, Greppi e Guerrieri rispondeva:

« Appena avuta comunicazione della nota a lei diretta dal Ministro di guerra e marina Franzini, acclusa nel suo dispaccio 6 aprile corrente, dal Quartier generale in Bozzolo, il Governo provvisorio si è affrettato di mettere in discussione l'argomento ed ha in seguito deliberato di nominare tosto una Commissione la quale si occupi di studiare e discutere la legge elettorale che abbia per base il suffragio universale, come quello che è il solo possibile ad essere proposto da un Governo di fatto, come l'attuale.

« Crede però il Governo provvisorio che fino a che dura questa condizione di Governo di fatto, esso possa essere abbastanza forte e legittimato dalla confidenza del Paese per essere capace di reggerlo a norma delle circostanze. Quindi nell'atto stesso che riconosce la necessità di convocare al più presto l'Assemblea costituente, non teme nulla da quel ritardo che è reso indispensabile e dallo studio e discussione della legge elettorale e dalla condizione del territorio, dove, fino a che dura il teatro della guerra, è impossibile procedere alle elezioni.

« Il Governo provvisorio diramerà una copia della nota del Ministro Franzini ai varî Governi provvisori della Lombardia e della Venezia, nonché a Piacenza, a Reggio, a Modena ed a Parma, poichè anche quest'ultima ha dichiarato con dispaccio della Suprema Reggenza in data 4 aprile corrente n. 647, di partecipare ai voti comuni di tutta Italia di stringersi col nostro Governo, e con tutti gli altri che si trovano liberi, e di affrettare col desiderio il tempo in cui i voti della Nazione siano adempiuti ».

E sempre scrivendo al conte Martini il Governo provvisorio aggiungeva, in data 10 aprile:

« Il Governo le unisce i due decreti... coll'altro ha nominato la Commissione per lo studio e la proposta della legge elettorale.

« Ella vedrà come quindi il Governo siasi affrettato a dar seguito alle domande contenute nella nota Franzini in quella parte che per lui si poteva. Del resto desidera anch'esso affrettare le elezioni. Si è aderito al desiderio di Sua Maestà e alla comunicazione della nota più sopra ricordata ai Governi provvisori di Modena e di Piacenza ed alla Reggenza di Stato di Parma ».

Infatti il decreto del Governo provvisorio in data dell'8 aprile, nominava a commissari i seguenti cittadini: Alessandro Porro presidente, Gioachino Basevi, Paolo Bassi, Giovanni Berchet, Giuseppe Borghi, Carlo Cattaneo, Filippo De Boni, Costantino Mantovani, Gio. Martinengo Villagona, prete Andrea Merini, Giuseppe Negri e Pietro Robecchi. Quest'ultimo, magistrato valentissimo, sostituì il Porro nella presidenza (1), e fu poi il relatore dotto ed apprezzato della Commissione.

Vennero successivamente aggiunti Faustino Sanseverino per Lodi e Crema, avvocato Curtani per Cremona, Luigi Torelli per Sondrio, San Gervasio per Brescia, ingegnere Pagnoncelli per Bergamo, l'avvocato Emilio Usiglio per Modena, e Prospero Marchetti. Per ultimo il 19 aprile si aggiunse il cavaliere Calucci inviato dal Governo provvisorio della Repubblica Veneta, e poco prima l'avvocato professor Giuseppe Piroli rappresentante del Governo provvisorio di Parma (2).

La Suprema Reggenza dello Stato parmense aveva sino dal 28 marzo inviato un suo messaggio *all'Eccelso Governo* di Milano in risposta ad una prima lettera di esso del 24 marzo, comunicante l'esito delle cinque giornate e la liberazione dalla dominazione austriaca.

L'11 aprile il Governo provvisorio di Parma comunicava la sua costituzione in luogo della Reggenza. « Si desiderò dai parmigiani che anche il titolo del presente nostro Governo ci mettesse nel novero delle città italiane da costituire con nuova forma ».

(1) Il Porro venne inviato in missione dal Governo provvisorio a Francoforte e lasciò Milano il 9 maggio.

(2) Giuseppe Piroli nacque a Busseto il 16 febbraio 1815. Liberale e patriota, fu membro del Governo provvisorio del 1859, e rappresentante di Parma nell'Assemblea parmense che nominò dittatore Farini. Venne chiamato a far parte del Parlamento nazionale nel marzo 1860 e fu deputato del collegio di Borgo San Donnino dal 1866 al 1878. Fu anche Vice-Presidente della Camera. Fu poi nominato senatore e morì in Roma il 14 novembre 1890 Presidente di Sezione del Consiglio di Stato. Vedi PARiset, *Dizionario biografico*, Parma, Battei, 1905, e la commemorazione che in Senato ne fece il Presidente D. Farini nella tornata dell'11 dicembre 1890.

La figura del Piroli venne messa in luce particolare da Alessandro Luzio, che pubblicò per l'Accademia d'Italia il carteggio intercorso fra lui e Giuseppe Verdi che sostituì nella deputazione politica pel Collegio di Borgo San Donnino, e che lo ebbe sempre consigliere autorevole ed amico carissimo. Vedi *Carteggi Verdiani* (Roma, Accademia dei Lincei, 1947, III volume) ed anche *Per Giuseppe Verdi*, discorso inaugurale del Luzio alla Mostra Verdiana (Roma, R. Accademia d'Italia, 1940).

Si terminava così anche per Parma il primo periodo di transizione, che aveva dato origine a tanti dissensi ed a tante dannose recriminazioni. Si ringraziava il Governo provvisorio di Milano (che si chiamava già *Governo centrale*) per l'invito ad inviare un rappresentante nella Commissione elettorale.

Ma già sino dal 7 aprile, il professore Pietro Pellegrini, facente parte della Reggenza, e che da essa era stato inviato, insieme al marchese Guido Dalla Rosa Prati, a Carlo Alberto con *Istruzioni* (che meritano di essere conosciute giacché contengono interessanti elementi di giudizio intorno alla difficile situazione creatasi in quei giorni), scriveva al Ministro degli esteri a Torino, marchese Lorenzo Pareto: « Oggi o domani invieremo un rappresentante alla Commissione istituita in Milano per il progetto di legge elettorale ».

Ed infatti il 12 aprile è prescelto a tale ufficio l'avvocato Giuseppe Piroli, giovane distinto e valoroso, che fungeva da Segretario del Governo provvisorio (1).

Il 14 giunse a Milano insieme al Pellegrini, e questo ne dà subito conto ai colleghi, indirizzando la relazione al conte Ferdinando De Castagnola, Presidente del Governo provvisorio (2). In essa è fatto cenno del ritiro di Carlo Cattaneo dalla Commissione.

Questi effettivamente alla lettera di comunicazione della nomina aveva risposto, in data del 9 aprile, mettendo come condizione per la sua accettazione « che le discussioni fossero tra una seduta e l'altra pubblicate perché ognuno abbia la responsabilità delle sue opinioni e perché la pubblicità è una mallevadoria senza la quale il Paese cadrebbe subito al di sotto dei suoi gloriosi destini ».

E concludeva: « Se il Governo provvisorio promuoverà la pubblica discussione e farà rispettare la libera stampa, avrà la fiducia dei cittadini ».

La Commissione, nella seduta dell'11 aprile, riteneva di non accedere alla richiesta della pubblicità « come quella che avrebbe

(1) Quasi tutti di suo pugno sono i registri contenenti le deliberazioni prese nelle sedute del Governo provvisorio. Fanno parte del mio archivio (Carte De Castagnola).

(2) Il Pellegrini ritornò a Milano poco dopo, come risulta dall'altra lettera del Governo provvisorio in data del 30 aprile.

creato degli imbarazzi e nuociuto alla prontezza del lavoro, ma riservava la pubblicazione al rapporto finale » (1).

E così il Cattaneo rimase fermo nel suo proposito e non prese mai parte ai lavori della Commissione. Questa tenne numerose adunanze, e dietro proposta del Piroli, si radunò anche due volte al giorno.

Il Piroli riferì al Governo provvisorio di Parma intorno all'andamento dei lavori con tre lettere del 17, 18 e 19 aprile. In esse si contengono anche altre notizie d'indole generale, che ne aumentano l'interesse.

La parte che il Piroli ha preso alle discussioni è stata veramente notevole. Oltre alle questioni accennate nelle sue lettere, discusse intorno al modo di dichiarare la nazionalità, sostenne l'età di 25 anni per gli eletti una volta che per gli elettori si era stabilita l'età di 21, che a lui pareva non sufficiente, e la necessità di una indennità ai rappresentanti, ed infine parlò egli pure per la tesi, che venne poi accolta, che gli esuli italiani pel solo fatto del loro ritorno in patria dovevano riacquistare il pieno esercizio dei loro diritti politici e civili (2).

Giunto a Parma il 30 aprile, scrisse al Presidente Porro intorno al suo avviso circa la divisione della deputazione per provincie anziché per distretti, ma non ritornò più a Milano, dove la Commissione continuò i propri lavori con comodo, accelerandoli poi dal 5 al 10 maggio, nel qual giorno presentò il progetto di legge colle relative *Istruzioni* al Governo provvisorio, ed il primo giugno la relazione redatta dal Robecchi. Il tutto venne pubblicato per le stampe l'8 giugno (3).

(1) *L'Archivio Restelli*, che fa parte del Museo del Risorgimento di Milano, contiene insieme alla corrispondenza i verbali della Commissione, stesi con molta diligenza, e le minute della importantissima relazione Robecchi. Ho potuto esaminare ogni documento per la cortesia del direttore professor Antonio Monti che ringrazio.

(2) Nella seduta del 15 aprile risulta dai verbali ch'egli diresse all'adunanza « un breve discorso manifestante i sentimenti di simpatia e di fratellanza che il suo paese nutre pel nostro, e il desiderio di esso di congiungersi alle nostresorti politiche tuttavolta che le circostanze il consentissero ». Si unì l'avvocato Usiglio per Modena, ed il Robecchi propose una speciale menzione « dei sensi di gratitudine e di affetto eccitati nell'Assemblea dalle parole dei predetti onorevoli membri Piroli ed Usiglio ».

(3) *Carteggio Casati-Castagnetto* (19 marzo-14 ottobre 1848). Milano, 1909, pag. 37, nota 4.

Secondo le disposizioni del progetto di legge presentato dalla Commissione, il Governo avrebbe deposto il suo potere nelle mani di una Costituente eletta con suffragio universale. Così in massima era stato deciso dalla Commissione, sino dalla prima seduta, seguendo le tracce della legge 5 marzo 1848, proclamata dal Governo provvisorio di Francia.

Senonché, come afferma il Pagani (1), le condizioni interne della Lombardia da un lato, le pressioni che venivano dai Governi provvisori di Parma e di Modena dall'altro, e le premure vivissime del conte di Castagnetto, consigliavano il Governo provvisorio di Lombardia a sopprimere la elezione preventiva della Costituente.

Così il progetto della Commissione subì una radicale modificazione, sia nella sua parte essenziale che nel sistema di votazione, stabilendo l'apertura dei registri presso tutte le parrocchie per ricevere le sottoscrizioni del popolo lombardo, con facoltà di sottoscrivere in ogni uomo che avesse compiuto i 21 anni, consentendosi agli illetterati di fare la croce alla presenza del parroco e di due delegati.

« I registri saranno chiusi indefettibilmente il giorno 29 maggio anniversario della battaglia di Legnano. Dopo di che, suggellati, saranno rimessi alle rispettive deputazioni comunali e alle congregazioni municipali » (art. 7).

Queste faranno lo spoglio dei registri alla presenza del vescovo o suo rappresentante e di un commissario governativo.

« Tale spoglio verrà reso pubblico dal Governo, e quella delle due proposizioni che avrà riunito il maggior numero di sottoscrizioni, costituirà il voto della Nazione (art. 14) ».

Così l'8 di giugno Gabrio Casati poteva scrivere al Castagnetto (2): « Vi scrivo dalla sala nel momento che stiamo a redigere l'atto di fusione: i voti favorevoli sono 561.002, i contrari 681 ».

Lo studio poderoso fatto inutilmente dalla Commissione rimane comunque a dimostrazione della saviezza dei propositi, e della maturità e dottrina delle persone prescelte. Dimostra inoltre come la maggior parte delle questioni discusse in occasione di riforme elettorali anche recenti, siano state esaminate e felicemente

(1) PAGANI CARLO, *Uomini e cose in Milano dal marzo all'agosto 1848*. Milano, Cogliati 1906, pag. 297.

(2) *Carteggio Casati-Castagnetto*, pag. 168.

risolte anche in quei giorni pure difficili e tempestosi. La relazione Robecchi, i verbali della Commissione, l'intera legge elettorale di 67 articoli, le sue istruzioni meriterebbero di essere riuniti ed illustrati.

In attesa che quanto prima qualche studioso voglia toglierli dall'oblio, si pubblica la proposta riguardante la Costituente.

Gli altri documenti, che si riferiscono ai rapporti fra i Governi provvisori di Milano e di Parma, vogliono essere un modesto saggio della copiosa documentazione del 1848 parmense, facente parte del mio archivio.

GIUSEPPE MICHELI

DOCUMENTI

N. 249

Milano, 24 marzo 1848.

Il Governo provvisorio di Milano

Al Governo provvisorio di Parma

Dopo una gloriosa lotta di cinque giorni, Milano è affrancata dal giogo forastiero: il moto si è propagato a tutta Lombardia, e d'ora in ora al Governo provvisorio di Milano giungon notizie di città che si sono redente o stanno per redimersi. Ormai si può dire che il Regno Lombardo Veneto non esiste più che nella storia.

La notizia del moto di Parma ha messo ora il colmo al nostro patriottico tripudio. Il Governo provvisorio di Milano offre le sue congratulazioni al Governo provvisorio di Parma.

Sia questo il primo vincolo di quella fraternità che sta per saldarsi fra tutte le terre italiane.

L'indipendenza della Patria comune è assicurata !

Viva l'Italia !

CASATI, *Presidente* – V. BORROMEO –
GIUSEPPE DURINI – MARCO GREPPI
– Dr. GUERRIERI – ANT. BERRETTA

Il Segretario Generale
CORRENTI

N. 384

Parma, addì 28 marzo 1848.

La Suprema Reggenza dello Stato

All'Eccelso Governo di Milano

Siamo gratissimi agli onorevoli sensi che ci esprimono nel loro pregiato foglio del 24. Ma le congratulazioni di Lombardia non solo, ma di tutta la Patria comune si debbono ai valorosi milanesi, che nelle memorande giornate di marzo, rinfrescarono ed accrebbero le antiche glorie; e piantarono il sacro vessillo della indipendenza italiana fra i cadaveri ammonticchiati de' barbari semivivi. E in quel vessillo sta scritto – L'Italia è libera e per sempre –.

Desideriamo che cotesto benemerito Governo si metta in corrispondenza con noi per concordare nei mezzi che al presente uopo di Unione Italiana sono necessari. Noi dividiamo l'ottimo sentimento del Governo di Milano, che abbiassi a mettere da parte ogni altra questione che non sia quella dell'intera indipendenza della nostra Patria. Noi pure aspetteremo che un italiano congresso di principi e popoli italiani decida definitivamente ogni singola questione, o disposizione territoriale. Già a tal uopo il duca, tuttavia in Parma, si è espresso con chirografo suo, che sarà pubblicato, ch'egli considerata la rapida mutabilità degli eventi si è già posto in trattati con Sua Maestà Carlo Alberto, e che si rimetterà ad un *arbitrato* con Sua Maestà predetta, col sommo Pontefice Pio IX, e con quel congresso di principi e popoli italiani che potrà essere stabilito.

Viva Italia !

Per la Reggenza

L. SANVITALE — P. PELLEGRINI — G. CANTELLI

N. 594

2 aprile 1848.

*Istruzioni ai Signori Delegati della Reggenza
nella loro andata in Piemonte*

1. — Procurare ne' debiti modi di essere presentati a Sua Maestà sarda all'unico scopo di porgere la lettera della Suprema Reggenza di Parma, e di tributarle in nome di essa il proprio ossequio.

2. — Nel caso che essi delegati non potessero ottenere udienza dalla Maestà Sua chieggano con ogni opportuno mezzo di essere ricevuti dal Ministro (il quale è ora col Re) oppure coi Ministri in Torino.

3. — Nel presentare direttamente o indirettamente la lettera della Reggenza espongano ne' debiti e riguardosi modi lo stato presente delle cose, i motivi gravi i quali determinarono la presente situazione, e a fondamento o piuttosto a schiarimento di essi motivi presentino copia oltre agli atti pubblicati susseguentemente della notificazione fatta nel 29 marzo prossimo passato dalla Suprema Reggenza, dalla quale si trae ch'essa opera era senza alcun legame e quindi liberamente, e quale a un bell'incirca un Governo provvisorio tale quale fu costituito e a Milano e in altri paesi di là e di quà dal Po.

4. — Che i fatti parlano da sé; che se malauguratamente Piacenza si è divisa da Parma, è pure un fatto che Piacenza aveva aderito così alla Reggenza di Parma che un onorando loro concittadino, l'avvocato Gioja, fu uno de' componenti la Reggenza in Parma, ch'egli qui si condusse, che qui partecipò a tutti gli atti della Reggenza fino al 26 marzo, e solo lasciò il suo ufficio nella Reggenza quando per *isponanea e tranquilla* convenzione i tedeschi abbandonarono la città e la fortezza di Piacenza. Parma conquistò la sua

libertá colle proprie armi e col versare il sangue de' suoi cittadini, anche per sù possente motivo crede meritare il nome di vera città italiana.

5. — Lo scopo principale della missione traesi chiaro dalla lettera al Re, copia della quale è alligata al presente foglio d'istruzioni (1).

Parma, 2 aprile 1848.

La Suprema Reggenza dello Stato

L. SANVITALE — G. CANTELLI — F. CASTAGNOLA
F. MAESTRI

Parma, 12 aprile 1848.

Il Governo provvisorio di Parma

Il signor avvocato Piroli si reca ad assistere alla Commissione istituita presso il Governo centrale di Milano la quale si occuperá d'un progetto di legge elettorale. Il detto signor Piroli è inviato dal Governo provvisorio di Parma.

SANVITALE — PELLEGRINI — MAESTRI — CANTELLI

Milano, 17 aprile 1848.

All'Inclito Governo provvisorio di Parma

Illustrissimi Signori

Ieri l'altro (15) ho assistito per la prima volta alle sedute della Commissione per la legge elettorale. Ho dichiarato innanzi tutto che la mia missione non può, né deve considerarsi come un precedente che valga a limitare la libertà e indipendenza del mio paese, il quale si tiene ed è assolutamente libero di costituirsi in quella forma di governo che sarà voluta dai cittadini, e di aggregarsi a quella parte di Italia che fosse per convenire meglio a suoi interessi, ma deve essere considerata come l'espressione pratica dell'adesione e concorso del mio Governo a tutto quanto può contribuire al conseguimento dell'unione e indipendenza e quindi ad assicurare la libertà italiana. Le mie parole sono state accolte con favore, e sulla istanza del signor consigliere Robecchi registrate nel processo verbale con espressioni onorevoli.

La Commissione procede alquanto lentamente nei suoi studi. Sulla mia proposta oggi verrà deliberato se dovrà riunirsi due volte al giorno. I partiti presi sino a qui, dico i più notevoli sono:

Che vi abbia un deputato per ogni diecimila abitanti: Che le deputazioni siano non provinciali ma distrettuali: Che le assemblee primarie siano comunali. Quest'ultima decisione è stata adottata, contro il parere di chi attendeva che le assemblee primarie dovessero essere *parrocchiali* (traendo pretesto da

(1) Il Pellegrini scrisse da Piacenza e da Torino al Governo provvisorio riferendo sul viaggio. Le due lettere sono state pubblicate dal Marchese Guido Dalla Rosa che lo aveva accompagnato, in *Alcune pagine di storia parmense*, vol. I, pag. 102 e seg. Parma, Grazioli, 1878.

ciò che i libri dello stato civile si tengono in custodia dai parrochi) sulla osservazione fatta da me che nel nostro stato dal 1805 in poi lo *stato civile* risulta dai registri comunali.

Oggi si discuterà se il voto dovrà essere diretto, o pure se deve ammettersi il doppio grado di votazione. La maggioranza propende per il voto diretto: d'altra parte avendo già la Commissione deliberato che i deputati siano nella ragione di 1 per 10.000 abitanti non potrebbe adottare un partito diverso senza modificare la prima deliberazione.

Nessuna notizia importante e che meriti essere riferita si ha oggi in Milano. L'avvocato Marinelli dichiarerà alle Signorie Loro come il motivo vero ed unico che ha determinato il Governo di Milano a non acconsentire al passaggio del duca per la Lombardia si è il timore che, arrivato in Svizzera, non passi in Austria.

Gradiscano l'assicurazione della mia distinta osservanza.

Avv. G. PIROLI

Milano, 18 aprile 1848.

All'Inclito Governo provvisorio di Parma

Illustrissimi Signori

Ieri la Commissione per la legge elettorale ha deliberato di riunirsi quotidianamente due volte: entro la settimana il lavoro sarà condotto a termine. Io conto di ritornare ad ogni modo venerdì prossimo.

La maggioranza inclina a stabilire la legge elettorale sulle più larghe basi possibili: poche eccezioni sono state poste alla facoltà (accordata a tutti i cittadini che hanno compiuto il 21° anno) di essere elettore.

Le difficoltà più gravi, che incontra la Commissione, risultano o dal cattivo stato della legislazione austriaca tutt'ora in vigore, o dal trovarsi in Lombardia, naturalizzati per nascita o concessioni sovrane, una grande quantità di forestieri, austriaci la più parte che si vogliono escludere dall'esercizio dei diritti politici. La Commissione ha eletto un Comitato per istudiare le questioni particolari che riguardano questo punto: ne fo parte io pure.

Le circostanze territoriali amministrative della Lombardia, in relazione alla popolazione, hanno obbligato la Commissione a prestabilire il numero dei deputati sempre nella proporzione di uno sopra diecimila, trascurate le frazioni. Quando il progetto di legge che si sta preparando venisse adottato anche da noi, converrebbe fare una simile operazione rispetto al territorio nostro.

Ieri sono ritornati dal campo molti volontari piemontesi i quali, contro loro voglia, erano stati posti a presidio nelle fortezze. Oggi le notizie della guerra sono buone. In generale si ritiene che l'Austria tenti un grande ed ultimo sforzo per riconquistare la Lombardia.

Non si può formare alcuna stabile congettura sulle sorti future della Lombardia. In Milano il solo partito che professi apertamente le proprie

intenzioni e che si adopera a farle trionfare è il repubblicano. Gli altri tacciono, aspettano la fine della guerra ed i Comizi della nazione, ma non mettono alcuna opera ad illuminare e preparare l'opinione pubblica: di modo che non può dirsi qual partito avrà il vantaggio definitivo. Un fatto assai notevole è che il nome di Carlo Alberto non è mai ripetuto e non si vede scritto sopra alcuna delle infinite bandiere che sventolano per le vie di questa grande città. Il nostro Gallenga dà alle stampe una professione di principi in forma di lettera diretta a me, e che domani uscirà nel foglio di Milano: egli si propone come candidato alle elezioni nostre (1).

Gradiscano, illustrissimi signori, l'assicurazione del mio distinto ossequio.

Avv. G. PIROLI

Milano, 19 aprile 1848.

All'Inclito Governo provvisorio di Parma

Illustrissimi Signori

La Commissione per la legge elettorale ha fissata ai 27 anni l'età necessaria per essere nominato deputato, tra gli elettori e gli eleggibili non vi avrà altra differenza.

Le parti principali della legge elettorale verranno definitivamente stabilite tra oggi e domani. Rimarranno poscia e la redazione ultima, e le istruzioni particolari per l'eseguimento della legge, ma trattandosi di accessori che non possono alterare e mutare sostanzialmente la legge io non credo di dovermi trattenere più a lungo in Milano, tanto più che le minute particolarità delle *istruzioni* porteranno non pochi giorni di occupazione e di lavoro. Venerdì lascerò dunque questa città. Bianchi-Giovini ha pubblicati alcuni suoi pensieri sulla necessità di una pronta unione italiana: unisco alla presente due copie di questo lavoro il primo che abbia vista la luce in Milano a favore di Carlo Alberto.

Me le rassegno con distinta stima, suo devotissimo.

Avv. G. PIROLI

(Museo del Risorgimento di Milano - Dall'Archivio Restelli)

1. — Il suffragio è universale e diretto.
2. — L'Assemblea Nazionale porta il titolo di Costituente, ed ha per scopo di determinare la forma di Governo e la sua costituzione.
3. — L'elezione ha per base la popolazione ed è determinata nel rapporto di un rappresentante ogni 10 mila abitanti.

(1) *Intorno alla necessità di una pronta unione dello Stato di Parma al Regno di Carlo Alberto.* Lettera di Antonio Gallenga all'avvocato Piroli, 6 maggio 1848, Parma, tipografia Ferrari.

4. — I rappresentanti sono ripartiti per Provincia secondo una tabella di conguaglio che verrà stabilita, ritenuto che verrà accordato un rappresentante di più a quelle provincie nelle quali si verificherà una frazione maggiore di 5 mila abitanti.

5. — Le assemblee elettorali si radunano nel rispettivo comune; in quei comuni che comprendono più parrocchie esse si dividono in altrettante sezioni quanto sono i circondari parrocchiali.

6. — L'età necessaria ad essere elettori è fissata a 21 anni compiuti pel giorno della definitiva chiusura delle liste.

7. — Il diritto di elezione compete ai soli maschi e ne sono esclusi:

a) Tutti gli interdetti meno i prodighi.

b) Quelli che furono condannati per delitti ad eccezione dei delitti politici anteriori al 18 marzo 1848 e quelli pure che furono condannati per altri reati commessi per cupidigia di lucro o con lesione del pubblico costume.

c) Tutti coloro contro i quali è aperta la speciale inquisizione e pei titoli e coll'esclusione suaccennata.

d) Quelli pei beni di cui è aperto il concorso dei creditori, qualora contro di essi sia stata pronunciata la condanna d'arresto in via civile e quelli che hanno accettato da uno stato estero all'Italia un pubblico impiego civile o militare e siano attualmente nell'esercizio di esso quando non provino di avervi rinunciato. Da questa disposizione sono eccettuati i consoli degli esteri stati e loro addetti.

8. — Sono ritenuti nazionali per gli effetti della legge elettorale tutti quelli che nei paesi ai quali è applicabile la presente legge, godevano il diritto di cittadinanza all'epoca dell'ultima occupazione austriaca, e che in seguito hanno conservato il loro domicilio nei paesi stessi come pure i loro discendenti.

a) Per gli stessi effetti sono ritenuti nazionali tutti gli italiani e stranieri d'origine domiciliati nei suddetti paesi, che durante la cessata dominazione hanno acquistata la cittadinanza nei paesi medesimi come pure i loro figli esclusi i sudditi austriaci.

b) Gli italiani esuli per causa politica dai detti paesi pel fatto del loro ritorno acquistano l'esercizio del diritto elettorale; lo stesso avrà luogo per quegli italiani che a termine delle leggi vigenti nei paesi suindicati sono emigrati, sempreché gli uni e gli altri non abbiano acquistato cittadinanza in paese estero, o se l'hanno acquistata, provino d'avervi rinunciato. (Questo ultimo articolo è ammesso salvo le ulteriori modificazioni che si trovassero opportune a porlo in analogia colla aspettata determinazione governativa riferibile agli emigrati politici).

9. — L'elettore esercita il suo diritto nel comune presso il quale trovasi iscritto nel ruolo di popolazione ed in via suppletoria nel comune ove ha la stabile dimora 30 giorni innanzi l'epoca della pubblicazione della legge.

10. — Si ritengono nazionali pegli effetti della eleggibilità tutti coloro che sono dichiarati tali per gli effetti dell'elezione di conformità all'articolo 8°.

11. — È necessaria ad essere eleggibile l'età di 25 anni compiuti nel giorno dell'elezione.

12. — Lo scrutinio deve essere secreto e per schede.

13. — Ogni elettore ha il diritto di nominare tanti deputati quanti ne competono alla sua provincia. Qualora fosse scritto nella scheda un maggior numero di nomi si terrà calcolo solo dei primi corrispondenti al numero dei deputati da eleggersi nella provincia senza riguardo agli altri e qualora la scheda ne contenga un minor numero sarà d'essa efficace riguardo agli iscritti.

14. — Nel caso che due candidati ottengano il numero uguale di suffragi sarà eletto il più anziano d'età.

15. — La maggioranza relativa decide delle elezioni.

16. — La formazione dei registri d'iscrizione elettorali si farà mediante coscrizione personale indicandovi il nome e cognome e il luogo di nascita; età, paternità e luogo di dimora dell'elettore.

17. — L'elettore non può farsi rappresentare.

18. — È demandata alla rappresentazione amministrativa comunale compreso il deputato alla tassa personale l'esercizio delle mansioni d'ufficio dei collegi elettorali coll'obbligo ai medesimi di aggiungere tre o più scrutatori alla scelta e tolti dagli elettori. Pei comuni divisi in più sezioni, o circondari parrocchiali, il detto ufficio sarà composto di un numero non minore di 7 membri scelti come sopra.

19. — I reclami sulle liste elettorali si decidono in 1^a istanza dalla amministrazione comunale, in 2^a istanza dall'ufficio elettorale del capoluogo del distretto coll'aggiunta dei due Presidenti degli uffici vicini, i reclami sulle decisioni fatte in prima istanza nei capoluoghi dei distretti si decidono in seconda istanza dall'ufficio elettorale del distretto vicino coll'aggiunta dei due Presidenti tolti come sopra.

20. — Il primo spoglio delle schede si effettua nei comuni, il secondo al capoluogo del distretto, il definitivo al capoluogo di provincia.

21. — I rappresentanti ricevono un indennizzo di franchi 10 al giorno durante il tempo delle sessioni, sono però esclusi da tale indennizzo quelli che dimorano nel luogo di riunione dell'Assemblea.

